



Notizie Utili 4

Concorso Polizia di Stato 2024.

Il Ministero dell'Interno ha indetto un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 196 commissari funzionari della Polizia di Stato. Ecco tutte le informazioni relative ai requisiti e titoli richiesti per partecipare al bando, quali prove e test selettivi è necessario superare e come candidarsi.

Per accedere al bando di concorso, pubblicato sul [Portale unico di reclutamento](#), è necessario essere in possesso dei [requisiti generali](#) obbligatori per tutti i concorsi pubblici e dei seguenti **requisiti specifici**:

- non aver compiuto il 30° anno di età. Il limite è elevato a 33 anni per coloro che hanno prestato servizio militare e a 35 anni per i dipendenti dell'Amministrazione civile. Per i candidati appartenenti Polizia di Stato non invece previsto nessun limite d'età
- essere in possesso dei requisiti di idoneità ed efficienza fisica, psichica e attitudinale obbligatori per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno n.198/2003 e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica n.207/ 2015
- aver conseguito una laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza o in Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S).
- per il personale della Polizia di Stato che concorre per i posti riservati è obbligatorio non aver riportato nessun tipo di sanzione disciplinare nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando ed aver conseguito, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".

Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che:

- sono stati precedentemente espulsi o prosciolti dall'arruolamento nelle Forze armate e di Polizia per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica
- sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione
- sono stati o sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza
- sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato
- sono stati sospesi dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente un giudizio penale o disciplinare

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro la mezzanotte del 24 febbraio 2024, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul sito della Polizia di Stato disponibile al seguente [link](#).

E' possibile accedere alla procedura utilizzando le identità digitali [SPID](#) e [CIE](#). L'accesso tramite CIE può essere eseguito:

- dal Desktop del PC, a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il "Software CIE"
- tramite smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app "Cie ID" che effettua la lettura della CIE. Per candidarsi è inoltre necessario essere titolari indirizzo di [posta elettronica certificata](#) (PEC) o di posta elettronica istituzionale (corporate).

La procedura selettiva prevede il superamento dei seguenti test e prove d'esame:

- **eventuale prova preselettiva**, che verrà svolta solo nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione siano superiori a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso. Il test preselettivo consiste nel rispondere ad un questionario composto da 40 domande a risposta multipla nelle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo. Il calendario e le sedi di svolgimento della prova preselettiva saranno pubblicati il 29 febbraio 2024 sul sito della [Polizia di Stato](#).



COORDINAMENTO TERRITORIALE

- **prove di efficienza fisica, accertamenti psico-attitudinali ed esami clinici.** La sede e il diario di convocazione delle prove e degli accertamenti saranno pubblicati almeno quindici giorni prima della data di svolgimento.
 - **2 prove scritte**, della durata massima di 8 ore ciascuna, che consisteranno nella realizzazione di due elaborati: uno in diritto costituzionale, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza, e uno in diritto penale. La votazione minima richiesta per superare la prova è di 21/30.
 - **1 prova orale**, a cui possono accedere solo i candidati che hanno superato le precedenti selezioni. Consiste in un colloquio interdisciplinare che ha lo scopo di accertare l'effettiva preparazione del candidato nelle materie oggetto della prova scritte e nelle seguenti discipline: diritto civile, diritto della navigazione, ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale, nozioni di medicina legale e conoscenza della lingua inglese. Nel corso della prova orale verrà inoltre verificata la capacità del candidato di utilizzare gli strumenti e le applicazioni informatiche più comuni. Per superare la prova d'esame orale è necessaria una votazione non inferiore a 18/30.
 - la **valutazione dei titoli**, che verrà svolta solo per i candidati che hanno superato le prove precedenti.
- Una parte dei 196 posti totali previsti dal [bando](#) sono riservati a specifiche categorie di candidati che, è bene precisare, devono comunque possedere i requisiti generali e specifici sopra descritti. I posti di riserva per questo concorso sono:
- 19 posti per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli ispettori
 - 19 posti al restante personale della Polizia di Stato con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni
 - 3 posti per coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo
 - 49 posti al coniuge, ai figli o ai parenti di secondo grado del personale deceduto in servizio e per cause di servizio
 - 4 posti agli ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale
 - 1 posto a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo.

Concorsi nazionali in scadenza a febbraio 2024

- 97 posti per dirigenti SNA presso varie amministrazioni (scadenza 8 febbraio);
- 13 posti di VFP4 Atleti per l'Aeronautica Militare (scadenza 10 febbraio);
- 10 posti per marescialli allievi, per il potenziamento del servizio sanitario del corpo della Guardia di Finanza (scadenza 12 febbraio);
- 4 posti per sottotenenti nel Corpo Sanitario Aeronautico (scadenza 15 febbraio);
- 69 posti per allievi ufficiali della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2024/2025 (scadenza 19 febbraio);
- 15 posti per profili tecnici, presso l'Istituto Nazionale di fisica nucleare (scadenza 21 febbraio);
- 4 posti di guardiamarina in servizio permanente, presso il Ministero della Difesa (scadenza 24 febbraio);
- 100 posti come assistente parlamentare presso la Camera dei Deputati (scadenza 26 febbraio);
- 25 posti come consigliere parlamentare presso la Camera dei Deputati (scadenza 26 febbraio).

INPS Circolare numero 27 del 31-01-2024 ([LAVORATRICI MADRI DA LEGGERE CON ATTENZIONE](#))

Articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026". Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Possono accedere all'esonero in trattazione tutte le **lavoratrici madri**, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l'esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.

Nello specifico, l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, soddisfino il requisito richiesto dalla citata disposizione, vale a dire risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni.



COORDINAMENTO TERRITORIALE

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e **la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita** del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Parimenti, l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni.

Per identità di *ratio*, il requisito dell'essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l'eventuale successiva premorienza di un figlio.

Nel caso in cui sia soddisfatto il requisito dell'essere madre di tre figli o più figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (ai fini della riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 180) o il requisito dell'essere madre di due figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (ai fini della riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 181), **l'esonero in esame, nelle ipotesi in cui sia prevista l'integrazione dell'indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito, spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma.**

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si esemplificano di seguito alcune casistiche applicative delle misure in trattazione, in ordine alla legittima spettanza delle stesse:

- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l'11 giugno 2024. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.

I casi esemplificativi di cui sopra si riferiscono a ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in corso alle date indicate. Resta fermo che, qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello *status* di madre con due o tre figli, l'esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, nelle ipotesi in cui la nascita del secondo figlio avvenga l'11 giugno 2024 e il rapporto di lavoro dipendente venga instaurato a decorrere dal 1° settembre 2024, l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024. Tenuto conto della parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell'adozione e dell'affidamento operata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo unico della maternità e della paternità), ai fini dell'applicazione della disciplina ivi prevista, a tutela e sostegno della maternità e della paternità, deve ritenersi che la riduzione contributiva in esame spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.

L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei settori **pubblico e privato**, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l'esclusione dei rapporti di lavoro domestico.



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Rientrano nell'ambito di applicazione della misura anche i rapporti di apprendistato, in quanto tale rapporto, come previsto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, deve considerarsi un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l'esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Considerata, infine, la sostanziale equiparazione dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo, affermata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo in esame spetta anche per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

L'esonero di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **250 euro** (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **8,06 euro** (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante.

Al fine di agevolare l'accesso alla misura in trattazione, le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

Cassazione: anche in caso di dimissioni spetta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute

Con l'**ordinanza n. 32807 del 27.11.2023**, la Cassazione ribadisce il seguente principio di diritto: *"la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire; iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato"* (sul medesimo tema si veda: **Corte di Giustizia Europea: contraria al diritto UE la mancata monetizzazione delle ferie al termine del rapporto**).

Apprendistato : Nuove regole per l'impiego di giovani apprendisti nel pubblico impiego.

In data 28 gennaio è stato pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica il **Decreto 21 dicembre 2023** attuativo dell' art. 3-ter del decreto-legge n. 44 del 2023 recante " *Disposizioni per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni* ".

Con il decreto vengono definite le condizioni con le quali le Amministrazioni dello Stato potranno assumere con contratti di formazione lavoro o contratti di apprendistato giovani laureati o laureandi da inserire in progetti lavorativi qualificati, definiti in collaborazione con le istituzioni universitarie del territorio, per agevolare l'accesso al mondo del lavoro, sulla base delle prospettive e dei fabbisogni delle amministrazioni stesse.

Nuova disciplina dei processi di mobilità fra PA del personale non dirigenziale

È stato pubblicato recentemente in Gazzetta Ufficiale il **DPCM del 30 novembre 2023** recante la *"Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale"*.

Il decreto ha la finalità di disciplinare i processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale e di individuare la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento sulla base delle nuove strutture della retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi differenziali stipendiali come determinati dai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 in relazione al primo inquadramento nei nuovi sistemi di classificazione.

In particolare, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, le amministrazioni interessate devono equiparare le aree e le categorie delle PA di provenienza e destinazione, mediante il confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tale confronto, tiene conto di:

- mansioni, compiti e responsabilità;



COORDINAMENTO TERRITORIALE

- competenze professionali;
- titoli di accesso relativi alle medesime aree e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite.

Inoltre, la corrispondenza tra i livelli economici nell'ambito dell'area o categoria di inquadramento giuridico deve essere individuata sulla base del confronto tra il trattamento economico di provenienza, in godimento da parte del dipendente all'atto del trasferimento, e quello dell'amministrazione di destinazione, prendendo come riferimento l'importo complessivo della retribuzione tabellare e del differenziale stipendiale attribuito in sede di prima applicazione dei nuovi sistemi di classificazione o corrispondente voce retributiva secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali.

Al dipendente trasferito deve essere poi attribuito un trattamento economico pari alla somma della retribuzione tabellare dell'area o categoria di inquadramento ed un differenziale stipendiale individuato mediante approssimazione per eccesso del valore risultante dalla differenza tra il complessivo trattamento economico di provenienza e il tabellare di destinazione.

Il decreto precisa da ultimo che:

- nel caso di mobilità volontaria, si applica il comma 2-quinquies dell'articolo 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ossia, salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'Amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa Amministrazione);
- per altre forme di mobilità, i dipendenti trasferiti mantengono invece il trattamento economico fondamentale e accessorio più favorevole e la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.

Il nuovo DPCM entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 9 febbraio 2024, e resterà efficace fino all'applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della nuova disciplina prevista per le progressioni economiche dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021.

Il Coordinamento Territoriale